FAC-SIMILE

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

.............................(Denominazione istituzione scolastica) con sede in ........................... via ..........................., codice fiscale ...........................d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Sig. ...........................nato a ...........................il ..........................., codice fiscale ...........................;

E

Università degli Studi di Cagliari, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Università n. 40 Codice Fiscale **80019600925**, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Maria Del Zompo, di seguito indicata come **Università**

Insieme e di seguito indicati come “le Parti”

PREMESSO CHE:

* ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/2005, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
* ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
* l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
* al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico secondo quanto previsto nel DM 25 marzo 1998, n. 142;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Articolo 1**

L’Università degli Studi di Cagliari, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, su proposta della scuola secondaria di secondo grado interessata*,* è disponibile ad accogliere, a titolo gratuito presso una delle sue strutture ubicate sul territorio della Regione*,* studenti iscritti presso l’istituzione scolastica per attività di alternanza scuola - lavoro. La progettazione di tali percorsi si baserà sull’analisi dei bisogni formativi nel territorio e sulla loro correlazione con il Piano dell’Offerta Formativa. L’accoglienza degli studenti, che non costituisce rapporto di lavoro, sarà subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso. I dettagli dell’attività (obiettivi, destinatari, numero studenti, strutture ospitanti, etc.) sono disciplinati dettagliatamente nel percorso/progetto formativo che approvato dalle Parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Le Parti si impegnano a collaborare, nell’ambito delle finalità e delle modalità previste nella presente convenzione, in caso di eventuali attivazioni di Stage o Scuole estive destinati agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Su proposta dell’Università, studenti universitari potranno essere accolti presso l’istituzione scolastica aderente alla presente Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari. L’eventuale organizzazione dei tirocini è subordinata ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità all’accoglienza da valutare caso per caso.

Per le attività previste nella presente convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.

**Articolo 2**

L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo di cui al precedente articolo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa

non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Articolo 3**

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

* c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
* d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
* e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
* f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
* g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
* h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
* informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
* j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

* collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
* favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
* garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
* pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
* coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
* fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

* predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
* controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
* raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
* elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
* verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Articolo 4**

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

* svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
* seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
* rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

**Articolo 5**

L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

* tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza
* degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
* informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
* lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
* designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

**Articolo 6**

Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Articolo 7**

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Per l’attività di di alternanza scuola - lavoro e di tirocinio, il recesso riferito al singolo percorso di alternanza o tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante / studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

**Articolo 8**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**Articolo 9**

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi vertenza derivante dall’esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia la competenza sarà del Foro di Cagliari.

|  |  |
| --- | --- |
| Cagliari,  UNIVERSITÀ degli studi DI CAGLIARI  IL RETTORE  Prof.ssa Maria Del Zompo | Denominazione Istituzione scolastica  Legale rappresentante |